

Civile Ord. Sez. 5 Num. 21296 Anno 2018

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: BERNAZZANI PAOLO

Data pubblicazione: 29/08/2018

ORDINANZA

sul ricorso 21401-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CIUFFA TIZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 120/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

2017

2361

consiglio del 29/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
BERNAZZANI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
LUISA DE RENZIS che chiede si accolga la preliminare
eccezione di nullità della sentenza impugnata e
dell'intero procedimento, cassazione della stessa
sentenza e rinvio alla CTP di ROMA.

h

Rilevato in fatto

1. L'Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di Ciuffa Tiziana, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 120/04/09 in data 21.4.2009, depositata in data 23.6.2009, con la quale la C.T.R. del Lazio, in parziale riforma della decisione emessa dalla C.T.P. di Roma, ha accolto l'appello della contribuente e rigettato quello proposto dall'ufficio, annullando l'avviso di accertamento n. RC 71001825 con il quale era stato rideterminato ex art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il reddito di partecipazione pari alla quota di utili percepita dalla contribuente in qualità di socia della Casteltermica di Ciuffa Tiziana & C. s.n.c., relativamente all'anno di imposta 1996.

Il ricorso dell'Agenzia è affidato a due motivi; con il primo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. annullato l'avviso di accertamento *de quo*, relativo al reddito di partecipazione percepito dalla contribuente, sul presupposto costituito dall'annullamento, con sentenza non ancora irrevocabile, dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta società di persone, oggetto di separato giudizio; con il secondo, si deduce omessa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non avendo i giudici di appello disposto la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio concernente l'accertamento disposto nei confronti della predetta società, avente natura pregiudiziale.

2. Resiste la contribuente mediante controricorso, con il quale si eccepisce, in via preliminare, la violazione delle norme in tema di litisconsorzio necessario ex art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e di giusto processo ex art. 111 Cost.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Luisa De Renzis ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento della preliminare eccezione di nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento, con conseguente rinvio alla C.T.P. di Roma.

La controricorrente ha depositato memoria.

Considerato in diritto

1. L'eccezione preliminare di nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento, formulata in sede di controricorso - cui ha aderito il Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte depositate in atti -, per violazione del litisconsorzio necessario originario, essendosi il giudizio svolto senza la partecipazione di tutti i soci, è fondata.

Deve, infatti, rilevarsi che nella specie si controverte di avviso di accertamento ai fini Irpef ed Ilor in relazione al reddito di partecipazione conseguito dalla

contribuente nella sua qualità di socia della Casteltermica di Ciuffa T ziana & C. s.n.c. e che, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (cfr. Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14315); Cass. sez. 6, 14/12/2012, n. 23096; Cass. sez. 6 - 5, 28/11/2014, n. 25300).

2. In tale prospettiva, va aggiunto che, nella specie, neppure risultano integrati i presupposti individuati dalla giurisprudenza di questa Corte affinché, pur in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non debba essere dichiarata alcuna nullità per violazione del litisconsorzio necessario e del principio del contraddittorio, ma vada unicamente disposta la riunione dei procedimenti; presupposti che ricorrono quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata dall'identità oggettiva, quanto a "causa petendi", dei ricorsi; dalla simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci, con identità di difese; dalla simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; infine, dall'identità

R

sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, invero, secondo la giurisprudenza in esame, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (ex artt. 111, comma 2, Cost., 6 e 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (v. *ex plurimis*, Cass. sez. 5, 18/02/2010, n. 3830).

Nella specie, come evidenziato, non ricorrono le condizioni sopra erucleate, in quanto dagli atti risulta carente il requisito del *simultaneus processus* nei gradi di merito, posto che la trattazione delle cause riguardanti i soci Ciuffa Palmiro e Bernardi Maria Rossella, nonché Ciuffa Tiziana, e la stessa Casteltermica s.n.c. hanno avuto un diverso e separato *iter* processuale, essendo state trattate e decise in appello con sentenze di diverse sezioni della C.T.R. del Lazio in epoche differenti (in particolare, l'appello proposto dalla predetta società è stato deciso con sentenza della C.T.R. n. 13/29/09, emessa in data 16.12.2008 e depositata il 19.01.2009; quello proposto da Ciuffa Tiziana è stato definito con sentenza della C.T.R. n. 120/04/09 in data 21.04.2009, depositata in data 23.06.2009; infine, l'appello proposto da Ciuffa Palmiro e Bernardi Maria Rossella è stato definito con sentenza della C.T.R. n. 321/01/2008, depositata il 09.09.2008); a ciò si aggiunga che questa Corte ha già provveduto ad annullare, per il medesimo vizio di violazione del litisconsorzio necessario, la sentenza di appello emessa nei confronti dei soci Ciuffa Palmiro e Bernardi Maria Rossella (Cass. sez. 5, 30/10/2013, n. 2573).

3. Da quanto osservato consegue la nullità della decisione impugnata e dell'intero processo; la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla C.T.P. di Roma.

Considerato lo sviluppo processuale della vicenda nonché la circostanza che la giurisprudenza richiamata è successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, si dispone la compensazione delle spese dell'intero processo fin qui svolto.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.P. di Roma. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, 29 settembre 2017

Il Presidente